Conto Corrente con la Posta

UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68 | Roma - Sabato, 5 febbraio 1927 - Anno V | Numero 29

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 264.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1926, n. 2284.

Approvazione dello statuto della Regia università di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduto l'art. 62 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604;

Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119;

Veduto il Regolamento generale universitario approvato col R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Udito il Consiglio Superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo statuto della R. Università di Torino, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 256, *foglio* 73. — COOP

Statuto della R. Università di Torino.

TITOLO I.

ORDINAMENTO DIDATTICO.

Art. 1.

L'Università di Torino è costituita dalle seguenti Facoltà e Scuole:

Facoltà di giurisprudenza;
Facoltà di lettere e filosofia;
Facoltà di medicina e chirurgia;
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Scuola di farmacia.

Art. 2.

I professori ufficiali, sia di ruolo che incaricati, e i liberi docenti hanno obbligo di presentare, entro il mese di aprile, al Preside o al Direttore delle rispettive Facoltà o Scuola i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nel successivo anno accademico, e i Consigli delle Facoltà e della Scuola debbono esaminarli entro il mese di giugno e coordinarli fra loro, introducendovi, se del caso, le opportune modificazioni, ai sensi dell'art. 24 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Art. 3.

I corsi a titolo privato, per gli studenti che vi si iscrivono, hanno valore legale pari a quello dei corrispondenti corsi a titolo ufficiale e sono pareggiati a condizione che essi si svolgano nell'uguale numero di ore settimanali di lezioni assegnate al corso ufficiale e che la competente Facoltà o Scuola riconosca carattere di equivalenza al programma del corso presentato. A tal fine i liberi docenti, che nell'anno accademico successivo intendano svolgere un loro corso, devono far pervenire entro il mese di maggio al Preside della Facoltà o al Direttore della Scuola il programma che si propongono di svolgere.

Il termine di cui all'art. 2 è protratto fino ad un mese prima dell'apertura dell'anno accademico per quei liberi docenti che per la prima volta intendano svolgere un corso nella R. Università di Torino.

Art. 4.

Il Rettore dell'Università e i Presidi e il Direttore delle rispettive Facoltà e Scuola, accompagnati ove occorra da altri professori di ruolo, esercitano la sorveglianza sull'andamento dei corsi impartiti a titolo privato, specialmente se questi si svolgano fuori degli edifici universitarii.

Non possono essere tenuti corsi universitarii in locali appartenenti ad enti pubblici, ad opere pie che non abbiano preventivamente garantito il libero accesso delle autorità accademiche per la sorveglianza di cui sopra.

Art. 5.

Per ciascun corso ufficiale dovranno essere tenute almeno tre ore settimanali di lezione in giorni distinti.

TITOLO II.

STUDENTI E DISCIPLINA.

Art. 6.

Lo studente, al momento dell'immatricolazione, riceverà dalla segreteria, oltre la tessera di cui all'art. 69 del Regolamento generale universitario, un libretto di iscrizione, nel quale ogni anno saranno segnati i corsi che lo studente intende seguire. Sullo stesso libretto la segreteria farà annotazione delle tasse e sopratasse pagate.

Ad attestare la frequenza dello studente al corso il professore appone, in fine d'anno, la propria firma sul libretto di iscrizione.

Art. 7.

Le infrazioni alla disciplina scolastica commesse dagli studenti possono essere colpite colle seguenti sanzioni:

1. Ammonizione;
2. Interdizione temporanea da uno o più corsi;
3. Sospensione da uno o più esami di profitto per un periodo non inferiore a sei mesi;
4. Esclusione temporanea dall'Università.

Art. 8.

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal Rettore sentito lo studente nelle sue discolpe.

L'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2 e 3 dell'articolo precedente spetta al Consiglio della Facoltà o Scuola in seguito a relazione del Rettore. Lo studente deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio di Facoltà o Scuola, e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dal Consiglio.

Contro la deliberazione del Consiglio di Facoltà o Scuola lo studente può appellarsi al Senato accademico.

L'applicazione della sanzione di cui al n. 4 e anche di quelle di cui ai numeri 2 e 3, quando ai fatti abbiano preso parte studenti di diverse Facoltà o Scuole, è fatta dal Senato accademico, in seguito a relazione del Rettore, coll'osservanza delle norme e dei termini stabiliti nel comma precedente relativamente alla comunicazione da farsi allo studente.

Il giudizio del Senato accademico è sempre inappellabile.

Art. 9.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal Rettore.

Dell'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente; della applicazione della sanzione di cui al n. 4 viene inoltre data comunicazione a tutte le Università e Istituti superiori del Regno.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.

Le sanzioni disciplinari inflitte in altra Università o Istituto superiore sono integralmente applicate in questa Università, se lo studente vi si trasferisca o chieda di esservi inscritto.

Art. 10.

Gli studenti i quali isolatamente o in gruppo abbiano, anche fuori degli edifici universitari, commesso azioni lesive della loro dignità o del loro onore, senza pregiudizio delle sanzioni di legge nelle quali potessero incorrere, saranno passibili di quelle disciplinari di cui ai precedenti articoli.

Art. 11.

Il Senato accademico potrà dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

TITOLO III.

Esami.

Art. 12.

Gli esami di profitto si svolgono per singole materie o per gruppi di materie secondo le disposizioni contenute nei titoli relativi a ciascuna Facoltà o Scuola.

Qualora una Facoltà o Scuola abbia stabilito che tutti o parte degli esami debbano sostenersi per gruppi di materie, essa potrà ogni anno modificare questi gruppi pubblicando le variazioni nel manifesto a stampa di cui all'art. 3 del Regolamento generale universitario. Gli studenti avranno però il diritto di presentarsi agli esami secondo l'ordinamento che vigeva nell'anno in cui iniziarono il corso degli studi.

Art. 13.

Gli esami di profitto, di laurea e di diploma hanno luogo, di regola, alla chiusura annuale dei corsi.

Lo studente, il quale abbia ottenuto di potersi presentare ad un esame di profitto o di laurea o di diploma in epoca diversa da quella stabilita dal primo comma dell'art. 83 del Regolamento generale universitario, e non sia stato approvato, non potrà presentarsi allo stesso esame di profitto, di laurea o di diploma se non siano trascorsi almeno tre mesi dalla data della riprovazione.

Agli effetti della tassa di esame e in ogni caso agli effetti dell'ammissione ai benefici della Cassa scolastica gli esami eventualmente sostenuti all'inizio del nuovo anno accademico e in ogni caso non oltre il 30 novembre saranno considerati come pertinenti all'anno accademico precedente.

Art. 14.

Per gli aspiranti ai benefici della Cassa scolastica valgono le norme dello speciale regolamento stabilito ai sensi dell'art. 98 del Regolamento generale universitario.

Art. 15.

La Commissione esaminatrice per ogni esame di profitto è composta, salvo disposizioni diverse per le singole Facoltà o Scuole, di tre commissari, rivestenti di regola la qualità di professori ufficiali delle materie facenti parte del gruppo su cui verte l'esame, nonchè di un libero docente o cultore di una di tali materie.

Le singole Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Preside della Facoltà o dal Direttore della Scuola, che ne designa il presidente.

Le Commissioni per gli esami di una sola materia si compongono di tre membri, cioè del professore ufficiale della materia, presidente, di un altro professore ufficiale e di un libero docente.

Nel caso di assenza imprevista di un membro della Commissione, il presidente ha facoltà di sostituirlo, e, ove la sostituzione non sia possibile, la Commissione può legalmente funzionare, purchè il numero dei Commissari presenti non sia inferiore a tre.

Art. 16.

La Commissione per gli esami di laurea e di diploma è composta, di regola, di undici membri, dei quali dieci professori ufficiali e uno libero docente, che vi esercita le funzioni di segretario. I membri possono essere eccezionalmente meno di undici, ma non mai meno di sette, compreso sempre fra questi un libero docente.

Le Commissioni per gli esami di laurea e di diploma sono nominate dal Rettore, udito il Preside della Facoltà o il Direttore della Scuola.

Esse sono presiedute dal Preside della Facoltà o dal Direttore della Scuola o, in sua assenza, dal professore ufficiale più anziano presente.

TITOLO IV.

Facoltà di giurisprudenza.

Art. 17.

La Facoltà di giurisprudenza conferisce tre lauree: una in giurisprudenza, le altre due rispettivamente nelle scienze politico-amministrative e nelle scienze economico-finanziarie, secondo l'ordinamento che segue.

Art. 18.

Le materie d'insegnamento della Facoltà di giurisprudenza sono le seguenti:

1. Introduzione allo studio delle scienze giuridiche ed istituzioni di diritto pubblico;
2. Istituzioni di diritto privato;
3. Istituzioni di diritto romano;
4. Storia del diritto romano;
5. Economia politica;
6. Statistica economica e demografica;
7. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
8. Filosofia del diritto;
9. Diritto civile;
10. Diritto romano;
11. Storia del diritto italiano;
12. Diritto ecclesiastico;
13. Diritto commerciale;
14. Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione;
15. Diritto costituzionale;
16. Diritto processuale civile;
17. Diritto internazionale;
18. Diritto e procedura penale;
19. Elementi di medicina legale e di polizia scientifica;
20. Diritto industriale;
21. Diritto comparato;
22. Storia delle istituzioni delle dottrine politiche;
23. Storia politica moderna;
24. Storia del commercio e geografia economica;
25. Storia e politica coloniale;
26. Storia delle dottrine economiche;
27. Politica economica;
28. Economia politica (corso monografico);
29. Matematica finanziaria;
30. Semiologia economica;
31. Organizzazione industriale;
32. Contabilità delle aziende pubbliche e private.

Art. 19.

Gl'insegnamenti del precedente articolo sono annuali, ad eccezione dei corsi di diritto civile, diritto romano, storia del diritto italiano, diritto e procedura penale, diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione, storia politica moderna, che sono biennali.

Art. 20.

Il corso di studi per la laurea in giurisprudenza dura quattro anni.

La Facoltà propone e pubblica ogni anno il piano degli studi da essa consigliato per il conseguimento di tale laurea.

Lo studente può variare detto piano; ma, per essere ammesso all'esame di laurea, dovrà aver superato gli esami in almeno diciannove materie fra quelle proposte e le altre elencate nell'art. 18.

Art. 21.

Nessun anno di corso è valido ove lo studente non abbia preso l'iscrizione ad almeno tre materie.

Gli esami di istituzioni e storia del diritto romano devono precedere quello di diritto romano, gli esami di introduzione allo studio delle scienze giuridiche e istituzioni di diritto pubblico e di istituzioni di diritto privato devono precedere tutti gli esami di materie giuridiche.

Art. 22.

La durata del corso degli studi sia per la laurea nelle scienze politico-amministrative sia per la laurea nelle scienze economico-finanziarie è di quattro anni.

Il corso si ripartisce in due biennii, ordinati come segue.

Art. 23.

Le materie del primo biennio sono le stesse del primo biennio del corso per il conseguimento della laurea nelle scienze giuridiche.

Le materie del secondo biennio sono riunite in due raggruppamenti, dei quali il primo dà adito alla laurea nelle scienze politico-amministrative, il secondo alla laurea nelle scienze economico-finanziarie.

Art. 24.

Per il secondo biennio del corso per la laurea nelle scienze politico-amministrative sono consigliate le seguenti materie:

Diritto costituzionale;
Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione (biennale);
Diritto internazionale pubblico e privato;
Diritto commerciale;
Diritto e procedura penale (biennale);
Storia delle istituzioni e delle dottrine politiche;
Storia politica moderna (biennale);
Storia del commercio e geografia economica;
Storia e politica coloniale;
Diritto industriale (legislazione economica e del lavoro);
Storia delle dottrine economiche;
Politica economica.

Art. 25.

Per il secondo biennio del corso per la laurea nelle scienze economico-finanziarie sono consigliate le seguenti materie:

Diritto commerciale;
Diritto industriale (legislazione economica e del lavoro);
Economia politica (corso monografico);
Storia delle dottrine economiche;
Politica economica;
Storia politica moderna (biennale);
Storia del commercio e geografia economica;
Storia e politica coloniale;
Matematica finanziaria;
Semiologia economica;
Organizzazione industriale;
Contabilità delle aziende pubbliche e private.

Art. 26.

Per il conseguimento di ciascuna delle due lauree lo studente deve aver superato gli esami in almeno dieci materie tra quelle del primo biennio e in almeno nove fra quelle indicate per i rispettivi secondi bienni.

Nessun anno di corso è valido ove lo studente non abbia preso l'iscrizione ad almeno tre materie.

La Facoltà propone e pubblica ogni anno gli ordini degli studi consigliati; lo studente potrà modificarlo, salvo sempre le precedenze di esame di cui al secondo comma dell'articolo 21.

Art. 27.

Gli studenti i quali abbiano già conseguita una delle lauree conferite dalla Facoltà possono conseguire una seconda laurea in un anno solo di corso purchè abbiano frequentato in precedenza come corso libero almeno due delle materie specifiche del corso a cui chiedono di fare passaggio.

Art. 28.

Per il conseguimento della laurea nelle scienze politico-amministrative e nelle scienze economico-finanziarie gli stu-

denti dovranno dar saggio, mediante lettura ed interpretazione di testi relativi alle materie di insegnamento, di conoscere due tra le lingue francese, inglese, tedesca e spagnuola.

Art. 29.

Per tutte le materie della Facoltà possono essere istituiti, su deliberazione del Consiglio di Facoltà, corsi di esercitazioni scritte ed orali.

In via normale le esercitazioni sono tenute dal titolare della materia.

In via eccezionale possono essere affidate per incarico a liberi docenti, su deliberazione del Consiglio di Facoltà.

Art. 30.

Gli esami di profitto sono sostenuti per singole materie, salvo che la Facoltà disponga altrimenti, nel qual caso indicherà nel manifesto annuale gli aggruppamenti delle varie discipline.

Art. 31.

Per essere ammesso all'esame di laurea il candidato deve comunicare per iscritto, almeno tre mesi prima dell'inizio degli esami, il tema della dissertazione di laurea al professore della materia, il quale lo approva apponendovi la propria firma. Il foglio così firmato viene conservato nella segreteria della Facoltà.

Il tema approvato non potrà essere cambiato se non col consenso del professore della materia, e in ogni modo almeno due mesi prima dell'inizio degli esami di laurea.

Art. 32.

L'esame di laurea consiste nella discussione della dissertazione scritta presentata dal candidato sopra il tema prescelto ed approvato in conformità dell'articolo precedente; e inoltre nella discussione di due temi orali su materie diverse da quella sopra cui verte la dissertazione. L'argomento dei temi orali deve essere approvato da un professore della Facoltà, mediante apposizione della propria firma al tema che lo studente gli presenta per iscritto. Tanto la dissertazione scritta, quanto i titoli dei due temi presentati per la discussione orale, debbono essere consegnati nella segreteria della Facoltà almeno un mese prima del termine fissato per l'inizio degli esami di laurea, e in numero di copie non inferiore a quattro, tre delle quali sono distribuite ai membri della Commissione incaricati della discussione.

Art. 33.

Sono ammessi al 3° anno del corso per il conseguimento di ciascuna delle lauree che conferisce la Facoltà i laureati in scienze economiche e commerciali degli Istituti superiori di scienze commerciali ed economiche, purchè forniti del diploma di maturità classica conseguito almeno due anni prima.

Per coloro i quali abbiano conseguito lauree diverse da quelle sopra ricordate, o abbiano seguito alcuni anni di qualunque corso di grado universitario, la Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina caso per caso l'anno di corso al quale gli aspiranti possono essere iscritti, il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame, e consiglia l'ordine degli studi.

Gli aspiranti debbono essere forniti in ogni caso del diploma di maturità classica conseguito tanti anni prima quanti sono quelli per i quali si concede l'abbreviazione.

Art. 34.

Sono annessi alla Facoltà di giurisprudenza due seminari, denominati:

1. Istituto giuridico;
2. Laboratorio di economia politica;

i quali sono retti da regolamenti speciali e i cui Direttori sono nominati a termine dell'art. 23 del Regolamento generale universitario.

TITOLO V.

Facoltà di lettere e filosofia.

Art. 35.

La Facoltà di lettere e filosofia conferisce la laurea in lettere e la laurea in filosofia.

Art. 36.

Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1. Storia della filosofia;
2. Filosofia teoretica;
3. Filosofia morale;
4. Pedagogia;
5. Psicologia sperimentale;
6. Storia antica;
7. Storia moderna;
8. Storia dell'arte;
9. Linguistica;
10. Filologia romanza;
11. Geografia;
12. Archeologia;
13. Letteratura latina;
14. Letteratura greca;
15. Letteratura italiana;
16. Letteratura francese;
17. Letteratura tedesca;
18. Letteratura inglese;
19. Storia della musica;
20. Storia del risorgimento;
21. Sanscrito;
22. Egittologia.

Art. 37.

I corsi annuali di ciascun professore comprendono:

1. Una trattazione cattedratica della disciplina;
2. Esercitazioni e conferenze per addestrare i giovani alle ricerche scientifiche.

I professori possono essere coadiuvati da assistenti e da lettori.

Art. 38.

Nella scelta delle materie e nell'ordinamento del suo piano di studio, lo studente, debitamente immatricolato, è tenuto ad osservare le seguenti norme:

1. Nel primo biennio deve iscriversi a non meno di sei materie, a sua scelta, fra quelle elencate all'art. 36;

2. Nel secondo biennio, a non meno di sei materie, con facoltà di iscriversi a non più di tre discipline fra quelle seguite nel primo biennio.

Fra le sei materie di questo secondo biennio possono essere comprese due di altra Facoltà, purchè l'orario lo consenta, e l'iscrizione non sia a più di una materia per ciascun anno.

3. Delle sei materie del primo biennio, tre debbono essere frequentate per due anni consecutivi e scelte fra gli

insegnamenti indicati dal n. 1 al n. 18 dell'art. 36. Di quelle del secondo biennio tre debbono pure essere biennali, e scelte come sopra. Gli esami delle materie frequentate un solo anno, nel primo e secondo biennio, possono essere rispettivamente sostenuti alla fine del primo e del terzo anno.

4. Le tre materie biennali del secondo biennio debbono essere tutte letterarie o storiche se l'allievo presenta una dissertazione letteraria o storica (se cioè aspira alla laurea in lettere), e tutte filosofiche, se l'allievo presenta una dissertazione filosofica (se cioè aspira alla laurea in filosofia).

Art. 39.

Osservate le norme dell'articolo precedente lo studente può regolare i suoi studi con piena libertà di scelta. Però prima della iscrizione al 4° anno lo studente deve dichiarare quale sia la disciplina scelta per la dissertazione al professore della materia e accordarsi con lui circa lo svolgimento della dissertazione.

Qualsiasi eventuale e motivata eccezione a queste disposizioni deve essere sottoposta alla approvazione della Facoltà, su richiesta dello studente.

Art. 40.

Lo studente non può essere ammesso all'esame di laurea, se non ha superato tutti gli esami di cui all'articolo seguente e se non presenta una dissertazione di laurea secondo le norme stabilite all'art. 43.

Art. 41.

Gli esami di profitto per l'ammissione agli esami di laurea consistono:

1. In una prova scritta di latino o di greco, a scelta dello studente, e in una prova scritta in italiano su un tema proposto dalla Commissione e riguardante una disciplina indicata dal candidato nella domanda di ammissione all'esame.

2. Due esami orali di gruppo sulle materie scelte nel primo biennio.

3. Due esami orali di gruppo sulle materie per il secondo biennio. Gli esami non si riferiranno soltanto alla materia del corso svolto dall'insegnante, ma dovranno dare alla Commissione la prova della cultura generale dello studente sulle materie scelte. Allo studente è concesso di dichiarare alla Commissione esaminatrice su quale parte delle varie discipline del gruppo preferisce di essere interrogato.

Alle prove 1 e 3 lo studente non può essere ammesso prima di aver superato i due esami di gruppo sulle materie del primo biennio. Le prove scritte hanno la durata di cinque ore.

Art. 42.

Le Commissioni di esame sono costituite volta per volta dal Preside.

Per le prove scritte sono formate di tre professori, fra cui due insegnanti ufficiali e un libero docente o cultore della materia.

Per le prove orali, le Commissioni sono formate dai professori delle materie che formano il gruppo e da un libero docente o da un cultore delle materie medesime. Di regola ciascun gruppo risulta di tre materie (le tre materie annuali e le tre materie biennali così per il primo come per il secondo biennio). Il risultato definitivo è dato da un voto complessivo per il gruppo. Se questo voto complessivo è inferiore a 18, lo studente deve ripetere l'intero esame del gruppo.

Art. 43.

Per conseguire la laurea, il candidato presenta, almeno un mese prima della discussione, una dissertazione in non meno di tre esemplari. Questa viene esaminata e giudicata con rapporto scritto da tre professori designati dal Preside, e, se questi ne veda l'opportunità, dalla Facoltà. I tre professori giudicano se la dissertazione meriti di essere ammessa alla discussione. Se due dei tre giudizi risultino sfavorevoli, la deliberazione definitiva è rimessa alla Facoltà.

Art. 44.

La Commissione di laurea, nominata dal Rettore, è composta del Preside, o di chi ne fa le veci, e di altri dieci insegnanti, dei quali almeno un libero docente.

La discussione non si limita all'esame della dissertazione, ma si estende a tutto il periodo storico o a tutto l'ordine di idee a cui si riallaccia il tema.

Art. 45.

Per gli studenti provenienti da altre Facoltà di lettere e filosofia la Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, propone, caso per caso, l'ulteriore piano di studi.

Art. 46.

Gli studenti che provengono da altra Facoltà e chiedono di passare in quella di lettere e filosofia, sono iscritti di regola al primo anno. La Facoltà può tuttavia, tenendo conto degli studi fatti dal richiedente, abbreviare la durata del corso, permettendo al massimo l'iscrizione al secondo anno.

Art. 47.

Coloro che, forniti di altra laurea, aspirano alla laurea in lettere o in filosofia possono essere iscritti, per decisione della Facoltà, ad un anno di corso non superiore al terzo: in ogni modo dovranno sostenere le prove scritte di cui all'articolo 41.

Art. 48.

Coloro che, dopo aver conseguita una delle due lauree conferite dalla Facoltà di lettere e filosofia, aspirano all'altra, sono iscritti di regola al terzo anno, ma, con decisione della Facoltà, che tien conto degli studi compiuti e delle votazioni riportate, possono essere iscritti al quarto anno. La Facoltà determina quali esami debbono essere sostenuti prima dell'ammissione alla laurea. Questi esami comprendono un numero di materie non inferiore a tre nè superiore a sei e debbono costituire almeno un gruppo di materie filosofiche se il candidato ha già la laurea in lettere, e almeno un gruppo di materie letterarie o storiche, se il candidato possiede già la laurea in filosofia.

TITOLO VI.

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA.

Art. 49.

La Facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 50.

Gli insegnamenti si svolgono sotto forma di lezioni dimostrative e di esercitazioni, con carattere sia scientifico, sia professionale.

Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1. Biologia generale;
2. Chimica inorganica ed organica;
3. Fisica;
4. Anatomia umana normale e descrittiva, istologia ed embriologia;
5. Fisiologia;
6. Chimica fisiologica;
7. Patologia generale e batteriologia;
8. Farmacologia sperimentale e materia medica;
9. Igiene;
10. Anatomia patologica;
11. Anatomia topografica e medicina operatoria;
12. Patologia speciale medica dimostrativa;
13. Patologia speciale chirurgica dimostrativa;
14. Radiologia;
15. Semejotica medica;
16. Semejotica chirurgica;
17. Clinica medica generale;
18. Clinica chirurgica generale;
19. Clinica ostetrico-ginecologica;
20. Clinica neuropatologica;
21. Clinica psichiatrica;
22. Clinica oculistica;
23. Clinica dermosifilopatica;
24. Clinica otorinolaringojatrica;
25. Clinica pediatrica;
26. Odontoiatria;
27. Medicina legale.

Art. 51.

Per essere ammessi all'esame di laurea, gli studenti debbono essersi inscritti al corso di 23 delle materie elencate nel precedente articolo ed averne superato il relativo esame.

Art. 52.

Nessun anno di corso è valido se lo studente non abbia preso iscrizione almeno a tre materie d'insegnamento.

Art. 53.

Il piano di studio consigliato è il seguente:

Anno 1°:

Biologia generale;
Chimica inorganica ed organica;
Fisica;
Anatomia umana normale e descrittiva, istologia ed embriologia, ed esercitazioni di dissezione e di anatomia microscopica.

Anno 2°:

Anatomia, come nel primo anno;
Fisiologia;
Chimica fisiologica.

Anno 3°:

Fisiologia;
Patologia generale e batteriologia;
Farmacologia sperimentale e materia medica.

Anno 4°:

Igiene;
Anatomia patologica;
Patologia speciale medica dimostrativa;
Patologia speciale chirurgica;
Semeiotica medica;
Semeiotica chirurgica.

Anno 5°:

Clinica medica generale;
Clinica chirurgica;
Clinica oculistica;
Clinica dermosifilopatica;
Medicina legale;
Anatomia patologica;
Anatomia topografica(1° semestre) e medicina operatoria (2° semestre);
Clinica otorinolaringoiatrica;
Odontoiatria.

Anno 6°:

Clinica medica generale;
Clinica chirurgica;
Clinica ostetrico-ginecologica;
Clinica pediatrica;
Clinica neuropatologica;
Clinica psichiatrica.

Gli insegnamenti sono accompagnati da esercitazioni, le quali possono essere svolte anche per gruppi limitati di studenti, compatibilmente con l'orario, che sarà approvato dalla Facoltà.

Art. 54.

Gli esami di profitto si sostengono per gruppi di materie. A tal fine la Facoltà pubblicherà gli aggruppamenti delle discipline nel manifesto annuale.

Art. 55.

Lo studente non potrà essere ammesso a nessun esame di profitto in qualsiasi clinica generale o speciale, se non abbia superato quelli di profitto di anatomia normale, di fisiologia e di patologia generale.

Art. 56.

L'esame di laurea consiste:

a) nella presentazione di una dissertazione scritta che sia accettata dal Preside, e di tre temi orali, tutti di materie diverse tra loro e da quella della dissertazione scritta;

b) nella discussione sulla detta dissertazione;

c) nella discussione sopra due dei tre temi orali, a scelta della Commissione.

Art. 57.

Lo studente rimandato per tre volte in un esame di profitto deve reiscriversi al corso o ai corsi delle materie in cui non abbia superato l'esame.

Art. 58.

Possono iscriversi al secondo anno coloro che, avendo conseguito da almeno un anno i titoli di studio prescritti per l'iscrizione alla Facoltà, siano laureati in chimica o in scienze naturali; e al terzo anno coloro che, purchè forniti del titolo di studi medi tempestivamente conseguito, siano laureati in medicina veterinaria.

Ogni altra concessione di abbreviazione degli anni di studio o di altre facilitazioni è rimessa al giudizio della Facoltà.

Art. 59.

I corsi a titolo privato che non siano pareggiati a senso dell'art. 3 del presente statuto si distinguono in due ca-

tegorie, secondo che per le materie dell'insegnamento e per i mezzi dimostrativi di cui il libero docente dispone, possano essere impartiti con piena efficacia anche ad una scolaresca numerosa, o siano tali da poter essere impartiti soltanto ad un numero limitato di studenti.

La durata dei primi può essere, secondo i casi, annuale o semestrale; quella degli altri può essere limitata anche ad un più breve periodo di tempo, ed i corsi possono essere ripetuti più volte nello stesso anno scolastico.

Art. 60.

Nel trasmettere alla Facoltà entro il termine stabilito il programma di cui all'art. 3 i docenti di corsi a numero limitato di studenti debbono indicare il numero massimo delle iscrizioni che intendono consentire per ciascun turno.

La Facoltà può modificare comunque tale massimo.

Art. 61.

I liberi docenti che siano nello stesso tempo aiuti od assistenti di cattedre universitarie non possono svolgere corsi pareggiati nelle discipline proprie degli Istituti a cui sono addetti.

Art. 62.

Durante l'anno accademico il professore si accerta coi mezzi che ritenga più opportuni dell'assiduità e diligenza degli studenti.

Al termine di ogni anno di corso egli ha diritto di sottoporre lo studente ad una prova pratica o colloquio per accertarsi del profitto raggiunto.

Art. 63.

Ad attestare la frequenza dello studente il professore appone la propria firma nel libretto d'iscrizione.

Lo studente che non abbia ottenuta la firma di frequenza in una materia, non potrà essere iscritto all'esame del gruppo al quale questa materia appartiene, prima che la Facoltà abbia deliberato a termini dell'art. 71 del Regolamento generale universitario.

TITOLO VII.

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI.

Art. 64.

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree:

1. Laurea in matematica;
2. Laurea in fisica;
3. Laurea mista in fisica e matematica;
4. Laurea in chimica;
5. Laurea in scienze naturali;
6. Laurea mista in scienze naturali e chimica.

Art. 65.

Le materie d'insegnamento della Facoltà sono le seguenti:

1. Analisi algebrica;
2. Geometria analitica;
3. Analisi infinitesimale;
4. Geometria proiettiva;
5. Matematiche complementari;
6. Geometria descrittiva;
7. Meccanica razionale;
8. Fisica sperimentale;
9. Chimica generale ed inorganica;
10. Chimica organica;
11. Chimica analitica;
12. Disegno;
13. Zoologia;
14. Anatomia e fisiologia comparate;
15. Matematica per chimici e per naturalisti;
16. Botanica;
17. Mineralogia;
18. Geologia;
19. Analisi superiore;
20. Geometria superiore;
21. Fisica matematica;
22. Meccanica superiore;
23. Astronomia;
24. Geodesia e geofisica;
25. Fisica superiore;
26. Chimica fisica ed elettrochimica;
27. Geografia fisica;
28. Paleontologia;
29. Antropologia;
30. Istologia.

Art. 66.

Gli studenti della Facoltà potranno inoltre seguire i corsi di Biologia generale e di Igiene nella Facoltà di medicina e chirurgia; il corso di geografia nella Facoltà di lettere e filosofia; i corsi di Chimica farmaceutica e tossicologica e di chimica bromatologica nella Scuola di farmacia; i corsi di Chimica docimastica, di Chimica industriale, di Elettrotecnica e di Misure elettriche nella R. Scuola d'ingegneria; il corso di Geografia commerciale-economica nel R. Istituto superiore di studi commerciali; i corsi di Storia delle dottrine economiche e di Storia del commercio e geografia economica nella Facoltà di giurisprudenza, salvo aggiunte e modificazioni da stabilirsi dalla Facoltà.

Art. 67.

Il professore di Chimica farmaceutica della Scuola di farmacia è aggregato alla Facoltà di scienze, ai sensi dell'art. 3 del R. D. 4 febbraio 1926, n. 119.

Art. 68.

Gli insegnamenti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25 e 26 saranno sempre integrati da esercitazioni. Altri corsi di esercitazioni possono essere aggiunti.

Art. 69.

Il numero degli insegnamenti ai quali lo studente deve iscriversi in ogni anno accademico è di tre almeno, indipendentemente da ogni obbligo di esame. La Facoltà può però concedere la dispensa da uno dei tre insegnamenti ad uno studente del 4° anno che prepari la dissertazione di laurea.

Art. 70.

Gli esami di profitto vengono sostenuti per gruppi di materie.

A tal fine la Facoltà stabilisce all'inizio dell'anno accademico gli aggruppamenti delle materie per gli aspiranti alle diverse lauree, e gli esercizi che devono aver frequentato.

Art. 71.

Per il conseguimento della laurea in matematica, è consigliato il seguente piano di studi:

Primo biennio:

Fisica sperimentale (biennale);
Chimica generale ed inorganica;
Analisi algebrica, con esercizi;
Analisi infinitesimale, con esercizi;
Geometria analitica, con esercizi;
Geometria proiettiva, con esercizi e disegno;
Matematiche complementari;
Geometria descrittiva, con esercizi e disegno;
Meccanica razionale, con esercizi.

Secondo biennio:

Cinque materie a scelta fra le seguenti, delle quali almeno una fra le prime due:
Analisi superiore;
Geometria superiore;
Fisica matematica;
Meccanica superiore;
Fisica superiore;
Astronomia;
Geodesia e geofisica.
E inoltre:
Un corso di esercitazioni pratiche di fisica.

Art. 72.

Lo studente è libero di modificare il piano di studi proposto a condizione che prenda iscrizione e superi gli esami in almeno tredici materie tra quelle elencate nell'art. 65 ai numeri 1 a 9, 12, 17, 19 a 25 e frequenti un corso di esercitazioni pratiche di fisica.

Art. 73.

Prima dell'esame di laurea lo studente deve sostenere un colloquio diretto a dimostrare una sufficiente coltura nelle matematiche in genere.

Art. 74.

Per conseguire la laurea lo studente deve presentare una dissertazione su un argomento scelto fra le materie studiate, e tre argomenti scelti in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta. La prova orale consiste nella discussione della dissertazione scritta e di due tra i tre argomenti presentati.

Art. 75.

I laureati in fisica, i quali aspirino a conseguire la laurea in matematica, potranno essere iscritti al 4° anno di corso, purchè seguano due fra i corsi indicati nell'art. 71 per il secondo biennio e ch'essi non abbiano già frequentati, e superino i relativi esami. Lo stesso dicasi per gli ingegneri industriali, gli ingegneri civili, e per coloro che abbiano conseguita la laurea mista in matematica e fisica; essi dovranno però frequentare tre fra i corsi indicati all'art. 71 per il secondo biennio, che non abbiano già seguiti, e superarne gli esami.

Potranno essere iscritti al 3° anno i laureati in chimica i quali provengano dal 1° biennio in matematica, e al 2° anno i laureati in chimica e in scienze naturali i quali abbiano già superati gli esami di almeno due fra i corsi di matematica del 1° biennio, purchè frequentino il rimanente numero di corsi superandone gli esami.

Art. 76.

Per il conseguimento della laurea in fisica, sono consigliati quattro piani di studio corrispondenti a quattro indirizzi diversi:

Primo biennio:

(*comune ai quattro indirizzi*):
Fisica sperimentale (biennale);
Chimica generale, inorganica e organica;
Analisi algebrica, con esercizi;
Geometria analitica, con esercizi;
Analisi infinitesimale, con esercizi;
Geometria proiettiva;
Geometria descrittiva;
Meccanica razionale, con esercizi;
Mineralogia (parte generale);
Esercitazioni di fisica.

Secondo biennio:

Indirizzo A:
Fisica matematica (biennale);
Fisica superiore (biennale);
Astronomia;
Geodesia.

Indirizzo B:
Fisica matematica (biennale);
Fisica superiore (biennale);
Analisi superiore;
Meccanica superiore.

Indirizzo C:
Fisica matematica (biennale);
Fisica superiore (biennale);
Elettrotecnica (corso completo);
Misure elettriche;
Esercizi di chimica.

Indirizzo D:
Fisica matematica;
Fisica superiore;
Elettrotecnica (parte generale);
Chimica fisica ed elettrochimica (biennale);
Chimica analitica qualitativa;
Chimica analitica quantitativa;
Esercitazioni pratiche di chimica generale e inorganica;
Esercitazioni pratiche di chimica fisica ed elettrochimica.

Art. 77.

Lo studente è libero di modificare i piani di studio proposti a condizione che prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 13 materie scelte tra quelle elencate nell'art. 65 ai numeri 1 a 4, 6 a 11, 17, 19 a 26, e fra i corsi di elettrotecnica e di misure elettriche della Scuola di ingegneria, segua le rispettive esercitazioni, e frequenti per un biennio almeno (3° e 4° anno) il laboratorio di fisica.

Art. 78.

Prima dell'esame di laurea lo studente deve:
a) sostenere un colloquio diretto ad accertare una cultura sufficiente nella fisica in generale;
b) sostenere una prova pratica di fisica.

Art. 79.

Per conseguire la laurea lo studente deve presentare una dissertazione su un argomento scelto fra le materie studiate e secondo l'indirizzo seguito, e tre argomenti scelti in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta.

La prova orale consiste nella discussione:

a) della dissertazione scritta;

b) di due fra i tre argomenti;

c) del risultato della prova pratica, di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente.

Art. 80.

I laureati in ingegneria, i quali abbiano superato nelle Regie Scuole di ingegneria gli esami di termodinamica e termotecnica (o di fisica tecnica), di elettrotecnica e di misure elettriche, possono essere iscritti al 4° anno di corso per la laurea in fisica; i laureati in matematica possono essere iscritti al 3° anno; coloro che hanno conseguita la laurea mista in fisica e matematica ed hanno frequentato per un anno il laboratorio di fisica possono essere ammessi al 4° anno. Caso per caso la Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame, e consiglia l'ordine degli studi per il conseguimento della nuova laurea. Nessuna altra laurea dà diritto ad abbreviazione di corso.

Art. 81.

Per il conseguimento della laurea mista in matematica e fisica è consigliato il seguente piano di studio:

Primo biennio:

Fisica sperimentale (biennale);
Chimica generale ed inorganica;
Analisi algebrica, con esercizi;
Geometria analitica, con esercizi;
Geometria proiettiva, con esercizi e disegno;
Analisi infinitesimale, con esercizi;
Geometria descrittiva, con esercizi e disegno;
Meccanica razionale, con esercizi;
Esercitazioni di fisica.

Secondo biennio:

Matematiche complementari (biennale);
Fisica superiore (biennale);
ed un corso scelto fra i primi quattro consigliati per il secondo biennio della laurea in matematica.

Art. 82.

Lo studente è libero di modificare il piano consigliato a condizione che prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 11 materie tra quelle elencate nell'art. 65 ai numeri 1 a 9, 19 a 22, 25, segua un corso di esercitazioni di fisica, e frequenti, nel secondo biennio, per un anno almeno, il laboratorio di fisica.

Art. 83.

Per conseguire la laurea lo studente deve:

a) presentare una dissertazione scritta e i titoli di tre argomenti orali: se l'argomento della dissertazione è di fisica, due almeno dei temi orali devono essere di matematica e viceversa;

b) eseguire una prova pratica in fisica;

c) sostenere una discussione orale sui risultati della prova, sulla dissertazione, e su almeno due degli argomenti orali prescelti.

Art. 84.

Per il conseguimento della laurea in chimica si consigliano tre piani di studio corrispondenti a tre indirizzi diversi:

Primo biennio:

(*comune ai tre indirizzi*):

Chimica generale ed inorganica;
Esercitazioni pratiche di chimica generale ed inorganica;
Chimica analitica qualitativa;
Chimica organica;
Fisica sperimentale (biennale);
Matematica per chimici e naturalisti;
Mineralogia;
Esercitazioni pratiche di mineralogia.

Secondo biennio:

Indirizzo A:

Chimica analitica quantitativa;
Esercitazioni pratiche di chimica organica;
Esercitazioni pratiche di fisica (biennale);
Chimica-fisica ed elettrochimica (biennale);
Esercitazioni pratiche di chimica-fisica ed elettrochimica.

Due materie a scelta fra le seguenti:

Meccanica razionale;
Fisica matematica;
Fisica superiore.

A questa sezione possono essere ammessi anche quegli studenti che, nel primo biennio di matematica o di fisica, abbiano seguito il piano di studio consigliato nel presente statuto, purchè completino, nel secondo biennio, i corsi e le esercitazioni del primo biennio di chimica già non seguiti. Se abbiano prima superato gli esami di analisi algebrica e infinitesimale e di geometria analitica potranno non seguire il corso di matematica per chimici e naturalisti.

Indirizzo B:

Chimica analitica quantitativa;
Esercitazioni pratiche di chimica organica;
Esercitazioni pratiche di fisica (biennale);
Chimica-fisica ed elettrochimica (biennale);
Esercitazioni pratiche di chimica-fisica ed elettrochimica.

Due materie a scelta fra le seguenti:

Chimica industriale;
Chimica docimastica;
Geologia.

Indirizzo C:

Chimica farmaceutica e tossicologica;
Chimica analitica quantitativa;
Esercitazioni pratiche di chimica organica;
Esercitazioni pratiche di fisica (biennale);
Chimica-fisica ed elettrochimica;
Esercitazioni pratiche di chimica-fisica ed elettrochimica.

Tre materie a scelta fra le seguenti:

Botanica;
Chimica farmaceutica e tossicologica (2° anno);
Chimica bromatologica;
Geologia.
Igiene con esercitazioni di batteriologia.

Art. 85.

Lo studente è libero di modificare il piano consigliato a condizione che prenda iscrizione e superi gli esami in almeno

10 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 65 ai numeri 1 a 4, 6 a 11, 16, 18, 21, 25, 26, e fra i corsi di igiene della Facoltà di medicina, di chimica farmaceutica e tossicologica e di chimica bromatologica della Scuola di farmacia, di chimica docimastica e di chimica industriale della Scuola di ingegneria, e frequenti le esercitazioni indicate per ognuno degli indirizzi consigliati.

Art. 86.

L'esame di laurea consiste:

a) in due prove pratiche di chimica analitica qualitativa e di chimica analitica quantitativa;

b) nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di chimica o di chimica fisica, ovvero sui risultati di ricerche sperimentali eseguite durante il secondo biennio;

c) nella discussione di due su tre argomenti orali scelti in materie diverse tra loro e da quella della dissertazione.

Art. 87.

Al secondo biennio del corso per la laurea in chimica potranno essere ammessi gli allievi dell'Accademia militare i quali abbiano superato tutti gli esami del primo biennio di essa e siano forniti del diploma di maturità classica o scientifica, conseguito almeno due anni avanti.

Art. 88.

Per il conseguimento della laurea in scienze naturali è consigliato il seguente piano di studi:

Primo biennio:

Chimica generale ed inorganica;
Chimica organica;
Zoologia, con esercitazioni pratiche;
Botanica, con esercitazioni pratiche;
Istologia;
Fisica sperimentale (biennale);
Mineralogia e complementi di petrografia, con esercitazioni pratiche;
Geografia fisica;
Disegno;
Matematica per chimici e naturalisti.

Secondo biennio:

Anatomia e fisiologia comparate, con nozioni di anatomia e fisiologia dell'uomo e con esercitazioni pratiche (biennale);
Geologia, con esercitazioni pratiche;
Antropologia;
Esercitazioni pratiche di chimica generale ed inorganica;
Esercitazioni pratiche di fisica.
Due materie a scelta fra le seguenti:
Paleontologia;
Biologia generale;
Igiene, con esercitazioni di batteriologia.

Frequenza per un anno di due laboratori, a scelta, fra quelli di zoologia, botanica, anatomia e fisiologia comparate, mineralogia, geologia, e per due anni del laboratorio sulla cui materia lo studente intende svolgere la dissertazione di laurea.

Art. 89.

Lo studente è libero di modificare il piano di studi consigliato a condizione che prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 15 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 65 ai numeri 8 a 18, 27 a 30, e fra i corsi di biologia generale e di igiene della Facoltà di medicina, e frequenti per un biennio un laboratorio di scienze naturali, e per un anno altri due laboratori di scienze naturali, nonchè quelli di fisica e di chimica.

Art. 90.

L'esame di laurea consiste:

a) in una prova pratica;

b) nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento scelto fra le materie studiate;

c) nella discussione di due su tre argomenti orali scelti dal candidato in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione.

Art. 91.

Per il conseguimento della laurea mista in scienze naturali e chimica è consigliato il seguente piano di studi:

Primo biennio:

Come per la laurea in scienze naturali, con la scelta fra Geografia, Fisica e Anatomia comparata.

Secondo biennio:

Geologia, con esercitazioni;
Esercitazioni pratiche di chimica generale ed inorganica;
Esercitazioni pratiche di fisica (biennali);
Chimica analitica qualitativa;
Chimica analitica quantitativa;
Chimica-fisica ed elettrochimica;

Frequenza per due anni di uno dei laboratori, a scelta, fra quelli di botanica, zoologia, anatomia comparata, mineralogia, geologia, e, per un anno, di un altro di questi.

Art. 92.

Lo studente è libero di modificare il piano di studi consigliato a condizione che prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 13 materie fra quelle elencate nell'art. 65 ai numeri 8 a 18, 27 a 30, e frequenti almeno per un biennio i laboratori di chimica, di fisica e uno di scienze naturali, e per un anno un altro laboratorio di scienze naturali.

Art. 93.

L'esame di laurea consiste:

a) in una prova pratica di scienze naturali;

b) in una prova pratica di chimica;

c) nella discussione di una dissertazione scritta e di due fra tre argomenti orali scelti dal candidato. Se l'argomento della dissertazione è di chimica, due almeno dei temi orali devono essere di scienze naturali; se invece l'argomento della dissertazione è di scienze naturali, uno almeno dei temi orali deve essere di chimica.

Art. 94.

Per tutti i casi di laureati aspiranti ad una delle diverse lauree che conferisce la Facoltà di scienze non contemplati negli articoli precedenti, la Facoltà determina volta per volta l'anno di corso al quale gli aspiranti possono essere iscritti, il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame, e consiglia l'ordine degli studi.

Gli aspiranti debbono essere forniti, in ogni caso, del diploma di maturità classica o scientifica, conseguito almeno tanti anni prima quanti sono quelli per i quali si concede l'abbreviazione.

TITOLO VIII.

SCUOLA DI FARMACIA.

Art. 95.

La Scuola di farmacia conferisce:
a) il diploma in farmacia;
b) la laurea in chimica e farmacia.

Art. 96.

Le materie della Scuola di farmacia sono le seguenti:
1. Chimica generale ed inorganica;
2. Chimica organica;
3. Fisica sperimentale;
4. Mineralogia;
5. Botanica;
6. Zoologia;
7. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale);
8. Farmacognosia;
9. Igiene;
10. Chimica bromatologica;
11. Tecnica farmaceutica.

L'insegnamento di Tecnica farmaceutica è impartito, come corso interno, presso l'Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica.

Art 97.

Gli insegnamenti della Scuola vengono impartiti mediante lezioni teoriche, dimostrative e sperimentali, e mediante esercizi pratici nei gabinetti e nei laboratori.

Art. 98.

Nessun anno di studio è valido, se lo studente non si sia iscritto almeno a tre corsi, comprese le esercitazioni nei laboratori di chimica e di chimica farmaceutica.

Art. 99.

I professori possono assicurarsi, sempre che lo credano opportuno, per mezzo di colloqui o di prove sperimentali, del profitto ricavato dagli alunni. Questi colloqui e prove sperimentali servono di criterio per il passaggio da uno ad altro ordine di esercitazioni pratiche nella stessa materia.

Art. 100.

Gli esami di profitto si svolgono per singole materie, salvo che la Scuola disponga altrimenti, nel qual caso indicherà gli aggruppamenti delle singole discipline nel manifesto annuale.

Art. 101.

Per il conseguimento del diploma in farmacia è consigliata la frequenza ai seguenti corsi ed esercizi, durante i primi tre anni:

Chimica inorganica ed organica;
Fisica sperimentale;
Botanica;
Mineralogia;
Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale);
Chimica bromatologica;
Farmacognosia;
Tecnica farmaceutica;
Esercizi di preparazione e di analisi chimica nel laboratorio di chimica farmaceutica;
Esercizi di chimica farmaceutica;
Esercizi di farmacognosia;
Esercizi di botanica in rapporto con le piante officinali.

L'esame del corso biennale di Chimica farmaceutica consiste in due prove separate, una per la Chimica farmaceutica organica ed una per la Chimica farmaceutica inorganica.

Art. 102.

Lo studente può sostituire agli insegnamenti consigliati altre materie, purchè prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 8 materie fra quelle elencate nell'art. 96, segua 4 corsi di esercitazioni di analisi chimica, di chimica farmaceutica, di farmacognosia e di botanica, e superi i relativi esami pratici.

Art. 103.

Durante il 4° anno lo studente si esercita nella pratica farmaceutica presso una farmacia scelta nell'elenco di quelle che la Scuola propone al principio di ogni anno scolastico. Il tempo complessivo della pratica non deve essere inferiore ad un anno solare, e deve risultare da attestazioni rilasciate dai direttori delle farmacie presso le quali lo studente abbia esercitato la pratica.

Un trimestre almeno di questa pratica farmaceutica deve essere compiuto dallo studente dopo aver superato tutti gli esami di profitto.

Invece dell'anno solare di pratica in farmacie all'uopo autorizzate, è concesso ai giovani di svolgere la pratica stessa presso il laboratorio di tecnica farmaceutica.

Art. 104.

L'esame di diploma in farmacia si dà alla fine del quarto anno. Esso consiste:

a) in un'analisi o preparazione di uno fra due prodotti farmaceutici da eseguirsi nel laboratorio di chimica farmaceutica sotto la sorveglianza di almeno due membri della Commissione esaminatrice e da raccogliersi in apposita relazione scritta. I nomi dei due prodotti sono indicati dalla sorte;

b) in una prova orale, nella quale il candidato è tenuto a rispondere su uno dei principali argomenti di chimica farmaceutica ed alla discussione ragionata della prova pratica anzidetta.

Il candidato non può essere ammesso alla prova orale se non abbia superato la prova pratica di cui al precedente comma;

c) in una prova di riconoscimento delle principali droghe e piante medicinali, e in una discussione sull'arte di ricettare, sulla farmacopea e su quella parte della legislazione sanitaria che ha attinenza con la farmacia.

Art. 105.

La Commissione per l'esame di diploma è costituita di almeno sette membri, fra i quali un libero docente ed un provetto farmacista ed è presieduta dal Direttore della Scuola.

Art. 106.

Per il conseguimento della laurea in chimica e farmacia è consigliata la frequenza ai seguenti corsi ed esercizi, durante i primi quattro anni:

Fisica sperimentale;
Chimica generale ed inorganica;
Chimica organica;
Mineralogia, con esercizi di laboratorio;
Zoologia;
Botanica, con esercizi di laboratorio specialmente sulle piante officinali;
Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale);
Farmacognosia;
Igiene, con esercizi di laboratorio (batteriologia);
Chimica bromatologica;
Tecnica farmaceutica;
Esercizi di fisica (biennale);
Esercizi di preparazioni chimiche nel laboratorio di chimica farmaceutica;
Esercitazioni di analisi chimica qualitativa nel laboratorio di chimica generale;
Esercitazioni di analisi chimica quantitativa nel laboratorio di chimica generale;
Esercitazioni di chimica farmaceutica, tossicologica, bromatologica, zoochimica e tecnica farmaceutica nel laboratorio di chimica farmaceutica (biennale), con due prove pratiche;
Esercizi di farmacognosia.

Durante il quinto anno lo studente si esercita nella pratica farmaceutica secondo le norme indicate nell'art. 103.

Art. 107.

Lo studente può sostituire ad alcuna delle materie consigliate materie diverse di altra Scuola o Facoltà, che saranno annualmente indicate dalla Scuola di farmacia, purchè prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 11 materie, e frequenti 6 corsi di esercitazioni, superando i relativi esami pratici.

Art. 108.

L'esame di laurea in chimica e farmacia si dà alla fine del quinto anno. Esso consiste:

a) in una analisi tossicologica e nella preparazione di uno fra due prodotti farmaceutici da eseguirsi sotto la sorveglianza di almeno due membri della Commissione esaminatrice nel laboratorio di chimica farmaceutica. I nomi dei due prodotti sono indicati dalla sorte;

b) in una dissertazione scritta, d'indole preferibilmente sperimentale, sopra un argomento scelto liberamente dal candidato in chimica farmaceutica o in materie strettamente affini;

c) in un esame orale che comprende la discussione delle prove pratiche e della dissertazione presentata.

Sulla dissertazione riferisce il professore ufficiale o libero docente, sotto la cui direzione o nel cui laboratorio sia stata elaborata la tesi, oppure altro docente cui ne sia dato incarico dal Direttore della Scuola;

d) in una prova pratica di riconoscimento delle principali fra le droghe e piante medicinali, e in una discussione sull'arte di ricettare, sulla farmacopea e su quella parte della legislazione sanitaria che ha attinenza con la farmacia.

Art. 109.

La Commissione per l'esame di laurea in chimica e farmacia è normalmente costituita di nove membri, fra i quali un libero docente ed un provetto farmacista, ed è presieduta dal Direttore della Scuola.

In caso di necessità il numero dei componenti di detta Commissione può essere ridotto a sette compreso il libero docente.

Art. 110.

Gli studenti del corso per la laurea non possono essere iscritti:

1) agli esercizi di preparazioni chimiche, se non hanno superato l'esame di chimica inorganica;

2) agli esercizi di chimica farmaceutica, tossicologica, ecc. (I parte) se non hanno superato l'esame pratico di preparazioni chimiche, e gli esami di chimica qualitativa, di chimica organica e di chimica farmaceutica e tossicologica (I parte);

3) agli esercizi di chimica farmaceutica, tossicologica, ecc. (II parte) se non hanno superato la prima parte dell'esame pratico di chimica farmaceutica, tossicologica, ecc. e gli esami di chimica analitica quantitativa e di chimica farmaceutica e tossicologica (II parte).

Art. 111.

I laureati in scienze naturali, in medicina e chirurgia, in chimica che aspirino al diploma in farmacia possono essere ammessi al 3° anno, quando comprovino di avere seguito per un anno il corso biennale di chimica farmaceutica e tossicologica, con i relativi esercizi prescritti per il diploma, e ne superino gli esami.

I laureati in medicina veterinaria, in agraria (purchè forniti del prescritto titolo di studi medi), in ingegneria, in fisica aspiranti al diploma in farmacia possono essere ammessi al 2° anno di corso.

I laureati in scienze naturali o in medicina e chirurgia, che aspirino alla laurea in chimica e farmacia, sono ammessi al 2° anno.

I laureati in chimica sono ammessi al 4° anno per la laurea in chimica e farmacia, purchè abbiano superato l'esame sulle due parti del corso biennale di chimica farmaceutica e tossicologica (parte inorganica e parte organica); in caso contrario sono ammessi al 3° anno.

I diplomati in farmacia possono essere ammessi al 3° anno del corso di laurea.

Nessun'altra laurea o diploma dà diritto ad abbreviazione di corso.

Art. 112.

In tutti i casi indicati nell'articolo precedente la Scuola, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati dagli aspiranti, determina, volta per volta, il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto d'esame, e consiglia l'ordine degli studii.

Gli aspiranti debbono essere forniti, in ogni caso, del diploma di maturità classica o scientifica conseguito almeno tanti anni innanzi quanti sono quelli per i quali si concede l'abbreviazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Numero di pubblicazione 265.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1926, n. 2398.

Istituzione di quattro separati uffici di conciliazione nel comune di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione in data 11 agosto 1926, con cui il Commissario del comune di Venezia chiede la istituzione di quattro separati uffici di conciliazione con sede rispettiva-

mente negli ex comuni di Mestre, Favaro Veneto, Chirignago e Zelarino, aggregati a quello di Venezia col R. decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1317, e con giurisdizione nel territorio di ciascuno dei detti ex Comuni, tranne per quello di Mestre la cui giurisdizione dovrebbe estendersi anche sul territorio denominato Marghera, aggregato al comune di Venezia con decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1191, e sul territorio della frazione Malcontenta del comune di Mira con lo scalo di Fusina, aggregato al comune di Venezia con l'anzidetto R. decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1317;

Visto il rapporto 26 ottobre 1926, n. 2505, del primo presidente della Corte di appello di Venezia, il quale, su conforme parere di quel procuratore generale, propone la istituzione dei predetti uffici;

Visti il R. decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1317, il decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1191, e gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre 1892, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono istituiti nel comune di Venezia i seguenti quattro uffici separati di conciliazione negli ex comuni di Mestre, Favaro Veneto, Chirignago e Zelarino con giurisdizione rispettivamente sul territorio di ciascuno dei detti ex Comuni, tranne per quello di Mestre la cui giurisdizione si estende anche sul territorio denominato Marghera e su quello della frazione Malcontenta del comune di Mira con lo scalo di Fusina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 33. — Ferretti.

Numero di pubblicazione 266.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1926, n. 2376.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio « G. Manno », in Alghero.

N. 2376. R. decreto 16 dicembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio ginnasio « G. Manno », in Alghero, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 267.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1926, n. 2385.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Don Leandro Barberis », in Verrua Savoia.

N. 2385. R. decreto 16 dicembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Don Leandro Barberis », in Verrua Savoia, viene eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 268.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1926, n. 2378.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Eustacchio Manfredi », in Bologna.

N. 2378. R. decreto 16 dicembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Eustacchio Manfredi », in Bologna, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 269.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1926, n. 2379.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Pietro Zani », in Borgo San Donnino.

N. 2379. R. decreto 16 dicembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Pietro Zani », in Borgo San Donnino, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 270.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1926, n. 2388.

Erezione in ente morale dell'Ospizio marino di Fermo.

N. 2388. R. decreto 16 dicembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Ospizio marino di Fermo viene eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 271.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1926, n. 2387.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Ermanno Pascali », in Comunanza.

N. 2387. R. decreto 16 dicembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Ermanno Pascali », nel comune di Comunanza, viene eretto in ente morale ed è approvato lo statuto relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 272.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1926, n. 2386.

Erezione in ente morale della Colonia elioterapica « Ida e Olimpia Risi », in Pavia.

N. 2386. R. decreto 16 dicembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Colonia elioterapica « Ida e Olimpia Risi », in Pavia, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1927 - Anno V

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1927.

Fissazione del valore delle cartelle di credito fondiario del Banco di Napoli pel primo trimestre 1927.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 83 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto l'art. 13 del regolamento approvato con R. decreto 22 aprile 1897, n. 141, per l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il Banco di Napoli ed il suo credito fondiario;

Ritenuto che il corso medio delle cartelle fondiarie del Banco di Napoli nel quarto trimestre 1926 è risultato di L. 368.40;

Considerato che il detto prezzo deve essere aumentato di L. 50 ai sensi delle citate disposizioni, per determinare il prezzo di accettazione delle cartelle in rimborso dei mutui durante il 1° trimestre 1927;

Determina:

Le cartelle di credito fondiario del Banco di Napoli, durante il primo trimestre 1927 e con effetto dal 1° gennaio 1927, saranno accettate al prezzo di L. 418,40 in rimborso dei mutui, salvo l'accreditamento, a favore dei mutuatari, degli interessi maturati sulle cartelle medesime, a tutto il giorno anteriore a quello del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed affisso all'albo di tutti gli stabilimenti e dipendenze del Banco di Napoli.

Roma, addì 26 gennaio 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 4 febbraio 1927 - Anno V

Francia	92.01	Oro	451.34
Svizzera	449.16	Belgrado	41.25
Londra	113.34	Budapest (pengo)	4.10
Olanda	9.35	Albania (Franco oro)	454 —
Spagna	388.46	Norvegia	6.04
Belgio	3.251	Svezia	6.24
Berlino (Marco oro)	5.545	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	3.30	Danimarca	6.23
Praga	69.25	Rendita 3,50 %	64.85
Romania	12.95	Rendita 3,50 % (1902)	59 —
Russia (Cervonetz)	120.10	Rendita 3 % lordo	42.675
Peso argentino oro	22.16	Consolidato 5 %	82.425
Peso argentino carta	9.75	Obbligazioni Venezie 3,50 %	62.475
New York	23.391		
Dollaro Canadese	23.32		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi d'importazione da valere dal 7 al 13 febbraio 1927 è stata fissata in L. 451, rappresentanti 100 dazio nominale e 351 aggiunta cambio.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di professore per l'insegnamento della decorazione nella Regia accademia di belle arti di Venezia.

E' aperto il concorso per titoli ad un posto di professore di 1ª classe (gruppo *A*, grado 7°) per l'insegnamento della decorazione nella Regia accademia di belle arti di Venezia, con l'annuo stipendio di L. 16,000 aumentabile, per aumenti periodici, a L. 17,800, più il supplemento di servizio attivo di annue L. 4200.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore sarà confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 3, dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale antichità e belle arti) non più tardi del 31 marzo 1927 e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato, non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40; detto limite di età è elevato sino ai 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918; e per le donne che abbiano prestato servizio di infermiera negli ospedali militari mobilitati o in quelli della Croce Rossa dislocati nelle zone di operazioni. A norma poi dell'art. 58 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto, assistente in Regi istituti di istruzione artistica, o, quali titolari, in Istituti della stessa natura, aventi personalità giuridica propria o mantenuti da Enti morali, possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite di età predetta, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di 5 anni; detto servizio dovrà essere comprovato con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dal Ministero;

b) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni, dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento;

g) ricevuta della tassa di L. 50 pagate al demanio.

I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) devono essere in data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), dovranno essere debitamente legalizzati.

E' fatta eccezione al limite massimo di età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un Istituto governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto la ricevuta della tassa.

Dei titoli e dei lavori che si inviano è da unire alla domanda (la quale in ogni caso deve essere spedita a parte, e non inclusa nei pacchi o casse di lavori) insieme con i documenti di cui sopra, un preciso elenco, in doppio esemplare, con la esatta indicazione del domicilio del concorrente.

I lavori dovranno essere spediti a parte, in imballaggi, franchi di porto a domicilio, presso il « Nuovo edificio Ministero pubblica istruzione (Belle arti) viale del Re, 56, Roma ».

Gli imballaggi dovranno essere recapitati al detto indirizzo non più tardi del 31 marzo 1927 e recare esteriormente oltre il nome del concorrente, la scritta « Concorso ad un posto per l'insegnamento della decorazione nella Regia accademia di belle arti di Venezia ».

A parità di merito, sarà data la preferenza nell'ordine seguente:

a) agli invalidi di guerra;

b) ai feriti in combattimento;

c) agli orfani di guerra ed ai figli degli invalidi di guerra;

d) alle vedove di guerra;

e) agli insigniti di medaglie al valore o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

f) a coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

g) a coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo per non meno di un anno, nell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

h) ai più anziani di età.

Fra i concorrenti che appartengano ad una delle categorie indicate alle lettere a) e b) avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Ai sensi dell'art. 22 del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, chi riesca vincitore di un concorso a posto di insegnante in istituti di istruzione artistica e non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi della stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia.

Roma, addì 25 gennaio 1927 - Anno V

Il Ministro: FEDELE.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Proroga del concorso per il posto di assistente agronomo presso la Regia stazione chimico-agraria di Torino.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 31 ottobre 1926 (registrato alla Corte dei conti il 24 novembre successivo, registro 10 Economia nazionale, foglio 137), con il quale veniva bandito il concorso per il posto di assistente agronomo presso la Regia stazione chimico-agraria di Torino;

Decreta:

La scadenza del concorso per il posto di assistente agronomo presso la Regia stazione chimico-agraria di Torino, bandito con il citato decreto Ministeriale 31 ottobre 1926, è prorogata al 28 febbraio 1927.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di assistente alla cattedra di igiene, polizia sanitaria ed ispezione delle carni da macello presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Napoli.

In base al disposto dell'art. 36 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, vista la tabella organica del personale insegnante ed assistente del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Napoli, contenuta nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e quella dei relativi stipendi, è aperto un concorso al posto di assistente alla cattedra di igiene, polizia sanitaria ed ispezione delle carni da macello presso questo Istituto, con lo stipendio iniziale di L. 7000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1700, e l'indennità di caro-viveri.

Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

I parenti e gli affini del titolare della cattedra, fino al quarto grado, non possono partecipare al concorso.

La Commissione esaminatrice formerà una terna, in ordine alfabetico, dei tre candidati che avranno ottenuta la idoneità e riportato il maggior numero dei voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi del giorno 16 marzo 1927 alla segreteria dell'Istituto la domanda accompagnata dei seguenti documenti:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data della chiusura del concorso. I concorrenti che furono combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età;

b) certificato penale;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato di sana costituzione fisica dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in medicina veterinaria, conseguito in una università o istituto superiore del Regno;

i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali e in quelli di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri l'attitudine del candidato a coprire il posto cui aspira;

m) elenco dei titoli e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quelle professionali percorse.

La domanda e i documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), dovranno essere in carta legale e vidimati secondo i casi, dall'autorità politica e giudiziaria, quelli di cui alle lettere b), c), d), e), dovranno avere una data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere b), c), d), e), f), g), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

La domanda, inoltre, per poter prendere parte al concorso, dovrà essere munita della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di concorso di L. 50, a termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande i concorrenti saranno avvisati della prova di esame che avrà luogo in Napoli presso l'Istituto superiore di medicina veterinaria.

Il vincitore del concorso dovrà assumere la carica entro 8 giorni dalla comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Il direttore: R. ZAPPIA.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.